

PORTOBELLO

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Definiti dal Consiglio di Amministrazione di Portobello S.p.A. in data 28 marzo 2024 ai sensi dell'art. 6-bis
del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Portobello S.p.A. ("**Società**") nella seduta del 28 marzo 2024 ha definito, in conformità a quanto previsto all'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-*ter*, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**").

Ai sensi dell'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**"), il Consiglio di Amministrazione della Società:

- dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, valuta – sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente stesso – le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore;
- in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti mediante comunicato.

Al riguardo si rammenta che secondo il combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF non sono indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, cod. civ.¹;
- b) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Il presente documento illustra i criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza degli amministratori (i "**Criteri**").

Nella definizione dei suddetti Criteri, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, tenuto conto delle raccomandazioni di cui al Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel Gennaio 2020 e dei chiarimenti forniti nella raccolta "Q&A funzionali all'applicazione del

¹ Art 2382 cod. civ.: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Codice di Corporate Governance – edizione 2020” pubblicata sul sito internet del Comitato per la Corporate Governance (le “Q&A”).

Criteri Quantitativi

Con riferimento ai criteri quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – abbia in essere o abbia intrattenuto nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il "**periodo di riferimento**") con:

- (i) la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi² o il *top management*³;
- (ii) il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (congiuntamente con i soggetti sub (i) che precede i "**Soggetti Rilevanti**").

Le sopracitate relazioni commerciali, finanziarie o professionali con un amministratore sono da considerarsi di norma significative (e quindi in grado di compromettere l'indipendenza di un amministratore):

- a) se ricorrono, in via continuativa nel corso del periodo di riferimento (e, quindi, non rappresentano prestazioni svolte occasionalmente nel corso del periodo di riferimento); e, in aggiunta,
- b) se comportano un riconoscimento economico annuo almeno pari al **100%** del compenso percepito annualmente dall'amministratore come componente del Consiglio di Amministrazione (e di comitati endo-consiliari eventualmente costituiti di cui faccia parte l'amministratore).

Nell'ambito della verifica è da ritenersi “significativa” una remunerazione aggiuntiva percepita dall'amministratore per incarichi nella Società che, complessivamente e su base annuale, sia superiore al **100%** del compenso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società. La remunerazione aggiuntiva da considerare nell'ambito della valutazione dei requisiti di indipendenza include qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta da parte della Società, di una sua controllata o controllante, anche indirettamente, rispetto al compenso percepito per la carica e quello percepito per la partecipazione ad eventuali comitati endo-consiliari.

Criteri Qualitativi

² Ai sensi del Codice di *Corporate Governance* sono definiti amministratori esecutivi: "il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società (ove costituito)".

³ Ai sensi del Codice di *Corporate Governance* per *top management* si intendono: "gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo".

Anche in caso di mancato superamento dei Criteri quantitativi, una relazione di natura patrimoniale o professionale è da ritenersi “significativa” ove possa essere idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, potrà ritenersi “significativa” la relazione professionale con i Soggetti Rilevanti che attenga a importanti operazioni della Società e dell'eventuale gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore in termini reputazionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti il medesimo (e.g., la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difformi dai criteri qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.